

COMUNE DI SAN MASSIMO
Provincia di Campobasso



TARIFFE
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n 41 DEL 21.05.2024

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE ALBERGHIERE	
TIPOLOGIA DI STRUTTURA	IMPOSTA TASSA DI SOGGIORNO IN €
ALBERGO	2,00 €
ALBERGO DIFFUSO	2,00 €
RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA	2,00 €
CONDHOTEL	2,00 €
STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE EXTRALBERGHIERE	
TIPOLOGIA DI STRUTTURA	IMPOSTA TASSA DI SOGGIORNO IN €
BED & BREAKFAST	1,00 €
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	1,00 €
AFFITTACAMERE	1,00 €
CASE PER FERIE	1,00 €
OSTELLI PER LA GIOVENTU'	1,00 €
RIFUGI ESCURSIONISTICI	1,00 €
DIMORE RURALI	1,00 €
AGRITURISMI	1,00 €
STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE ALL'ARIA APERTA	
TIPOLOGIA DI STRUTTURA	IMPOSTA TASSA DI SOGGIORNO IN €
CAMPEGGI	0,50 €
CAMPING VILLAGE	0,50 €

Classificazione strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
Albergo diffuso		<p>1. Un albergo diffuso deve essere costituito da almeno 7 unità abitative. 2. Nell'albergo diffuso è consentita la presenza di 'alloggi' nel limite del 50 per cento della capacità ricettiva (posti letto) complessiva. Gli alloggi, che presentano le medesime caratteristiche delle camere, sono dotati di cucina autonoma o di posto cottura. 3. I requisiti dimensionali dei locali costituenti la struttura ricettiva sono i seguenti: a) la superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiunto, la superficie deve essere aumentata di metri quadrati 6. Ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità successiva; b) i limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a metri quadrati 12 per le camere a due letti ed a metri quadrati 4 per ogni letto aggiunto, nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici; c) l'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto ed i locali soggiorno, riducibili a metri 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza. Art. 5 Spazi comuni 1. Gli spazi comuni, dislocati nell'edificio centrale, rappresentano ambienti ad uso degli ospiti dell'albergo diffuso dedicati a: a) ufficio di ricevimento, chiaramente individuato e localizzato, in cui vengono effettuate tutte le operazioni di accoglienza ed assistenza alla clientela (servizio informazioni, check in, check out, ecc); b) accoglienza e</p>	<p>TV a colori ad uso comune.</p> <p>Servizi di ricevimento e di portineria — informazioni: assicurati 12/24 ore con almeno un addetto; nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata.</p> <p>Servizio custodia valori: in cassaforte dell'albergo o nelle singole unità abitative.</p> <p>Trasporto bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello, laddove possibile, o altro mezzo a disposizione della clientela.</p> <p>Lingue estere correntemente parlate: lingua inglese o altra lingua.</p> <p>Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/24 ore.</p> <p>Servizio sveglia.</p> <p>Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe: almeno 3 volte alla settimana (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente) e comunque a ogni cambio cliente.</p> <p>Cambio biancheria nei locali bagno privati: asciugamani e asciugatoi da bagno, tutti i giorni (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente).</p> <p>Pulizia nelle unità abitative: tutti i giorni nelle camere, tre volte la settimana negli alloggi.</p> <p>Pulizia spazi comuni: tutti i giorni.</p> <p>Servizio di prima colazione (obbligatorio), fornito presso esercizio pubblico mediante apposita convenzione, ovvero fornito in sale comuni o a cura del personale addetto, ovvero tramite banco bar interno alla struttura.</p> <p>Servizio di ristorazione (se previsto), fornito presso esercizio pubblico mediante apposita convenzione; ovvero fornito in sale comuni con cucina a cura del personale addetto; ovvero fornito in sale comuni con cucina a cura degli ospiti; ovvero tramite ristorante interno alla struttura (se previsto).</p> <p>Servizio di bar nei locali comuni e nelle unità abitative: assicurato 12/24 ore tramite esercizio pubblico convenzionato con l'albergo diffuso ovvero a cura del personale addetto.</p> <p>Barriere architettoniche: fino a 40 posti-letti ci devono essere almeno due unità abitative accessibili a</p>

		<p>intrattenimento (sala lettura, sala TV, ecc.) degli ospiti ovvero ambienti dedicati al servizio di colazione e/o ristorazione ovvero alla preparazione . di - colazioni, pranzi o cene mediante la presenza di adeguate dotazioni (cucine, accessori per la cucina, ecc); c) deposito bagagli ad uso della clientela; d) momenti di incontro tra ospiti e comunità locale al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio. Art. 6</p> <p>Riconoscibilità e coerenza architettonica</p> <p>1. Gli immobili costituenti l'albergo diffuso devono essere riconoscibili nell'ambito del contesto urbano o rurale ed essere coerenti con il contesto storico - architettonico del luogo. 2. Per coerenza architettonica è da intendersi la scelta di soluzioni prospettiche che non alterino lo sviluppo storico, filologico ed architettonico del luogo. Deve sussistere altresì coerenza architettonica tra i vari immobili che compongono la struttura. 3. La riconoscibilità consiste nell'adozione di soluzioni prospettiche che, in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, consentono una agevole identificazione degli immobili anche in contesti urbani riqualificati. Art. 7</p> <p>Periodo di apertura</p> <p>1. L'albergo diffuso può essere: a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi l'anno anche non consecutivi; b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, per un periodo minimo di cinque mesi.</p>	<p>portatori di handicap; da 41 posti letto in avanti una unità abitativa in più ogni 20 posti letto.</p>
--	--	---	---

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
Residenze Turistiche alberghiere	Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.	Le residenze turistico - alberghiere offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. La classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.	Acqua corrente in tutte le unità abitative: calda e fredda. Camere: letto, tavolino, armadio, comodino per ogni posto letto, specchio, cestino rifiuti, sgabello o ripiano per bagagli, una sedia per ogni posto letto, lampade o appliques da comodino, punto illuminazione per leggere e scrivere. Bagni privati: bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici, carta igienica e riserva, bagno schiuma, shampoo, riserva sapone, asciugacapelli, chiamata di allarme. Numero dei locali bagno privati: nel 100% delle unità abitative. Numero dei locali bagno comuni: almeno uno, accessibile a portatori di handicap posto nell'edificio principale. Riscaldamento: in tutto l'esercizio. Utilizzo di alcuni elementi di arredo, suppellettili e/o altri oggetti della tradizione o di

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
			<p>produzione artigianale locale.</p> <p>Accessori nelle unità abitative: materiale informativo sulla località e sul suo centro storico; materiale informativo sui principali eventi della località.</p> <p>Accessori nei bagni privati: cestino rifiuti, sacchetti igienici, sgabello, carta igienica e riserva, bagno schiuma, shampoo, riserva sapone, asciugacapelli.</p> <p>TV a colori in tutte le camere/alloggi; TV a colori ad uso comune.</p>
<p>Condhotel</p>	<p>I condhotel sono quegli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.</p>	<p>1. Possono assumere la definizione tipologica di condhotel le strutture che rispettino le seguenti condizioni di esercizio: presenza di almeno sette alloggi (che possono assumere la configurazione di camere, suite, junior suite, unità bicamera), al netto delle unità abitative ad uso residenziale, ubicati in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 500 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento; rispetto della percentuale massima della superficie utile delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al 40 per cento del totale della superficie utile destinata agli alloggi; presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell'esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori; gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel, degli alloggi a destinazione ricettiva e delle unità abitative ad uso residenziale, regolata mediante apposito disciplinare conforme ad apposito schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;</p>	<p>I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia. La gestione alberghiera del condhotel deve essere effettuata da un unico gestore in modo unitario. Le singole unità abitative della struttura alberghiera e relative pertinenze devono essere parimenti destinate esclusivamente ad attività turistico-ricettive alberghiere.</p> <p>Il gestore unico deve garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, per l'intero periodo di apertura della struttura, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, anche quanto stabilito in via convenzionale nel contratto di cui al comma 1 in merito alle condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni. Il gestore unico deve altresì assicurare che le unità abitative in disponibilità allo stesso nei periodi di non uso da parte dei rispettivi proprietari siano assegnate alla clientela per il servizio ricettivo alberghiero.</p> <p>Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva alberghiera l'erogazione dei servizi alberghieri di cui sopra ai proprietari delle unità abitative è regolato dal contratto di cui al comma 1, fermo restando che il gestore deve garantire il servizio di portineria ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale per l'intero anno solare.</p>

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
		<p>esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;</p> <p>rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale;</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), qualora il condhotel sia costituito da più immobili, sono di norma considerati inseriti in un contesto unitario immobili che insistano su lotti adiacenti o frontistanti la medesima via o collocati nella più immediata vicinanza, nonché immobili il cui intervento di riqualificazione avvenga nell'ambito di piani particolareggiati o in esecuzione di un progetto unitario previsto dal piano comunale per il miglioramento dell'offerta ricettiva.</p> <p>I comuni, con gli atti di attuazione della presente legge, possono limitare le fattispecie di "contesti unitari" di riferimento in relazione alle caratteristiche delle rispettive aree del proprio territorio.</p> <p>In tutti i casi rimane fermo il rispetto della distanza massima di 500 metri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.</p> <p>L'intervento di riqualificazione di un condhotel che sia costituito da più immobili è soggetto a permesso di costruire assistito da convenzione volta a garantire i requisiti e le condizioni di cui alla presente legge ed alla restante normativa regionale in materia.</p> <p>3. In relazione al comma 1, lettera b), si precisa che ai fini della determinazione della superficie utile destinata agli alloggi occorre computare la superficie utile complessiva, calcolata secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di edilizia, destinata a camere, suite, junior suite, unità bicamera e unità abitative con uso cucina, nonché la superficie dei servizi igienici dei suddetti alloggi, i</p>	

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
		disimpegni interni, le logge e le verande ed i corridoi esterni ove esclusivamente destinati all'accesso agli alloggi stessi, come risultante dall'ultimo atto autorizzatorio rilasciato alla struttura ricettiva esistente.	

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
Dimore rurali	Le country house e dimore rurali sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa.	Le country house sono dotate di camere (max 14) con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.	Nelle dimore rurali è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale ("Affittacamere")	Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.	I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.	Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo: Pulizia giornaliera dei locali; Cambio della biancheria ad ogni cambio cliente e almeno una volta alla settimana; Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento Addetto sempre reperibile.

<p>“Case e appartamenti per vacanze” In forma imprenditoriale</p>	<p>Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità.</p> <p>E' considerata gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.</p>	<p>Le case e gli appartamenti locati ad uso turistico sono unità abitative ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione a turisti senza la fornitura di servizi aggiuntivi, nel corso di una o più stagioni, con contratti, in forma diretta o intermediata, aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.</p>	<p>Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze vengono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti: pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente, cambio di biancheria a richiesta, di stoviglie e corredi della cucina; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento; manutenzione</p>
---	---	---	--

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
			<p>delle unità abitative, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate; recapito e ricevimento ospiti.</p> <p>La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende, ad eccezione delle "Case per ferie", la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.</p>
<p>"Case e appartamenti per vacanze" In forma non imprenditoriale</p>	<p>Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito del referente per gli ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di tre mesi. Sono gestite dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria.</p>	<p>Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico sanitarie previste dai regolamenti comunali.</p>	<p>Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i seguenti requisiti e servizi minimi: Superficie minima utile non inferiore ad otto mq per ciascun posto letto; Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento nella stagione invernale; Manutenzione dell'immobile e arredi; Pulizia unità abitative al cambio cliente.</p> <p>La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative.</p>
<p>Bed & Breakfast</p>	<p>E' definito bed & breakfast l'attività ricettiva a conduzione familiare svolta da parte dell'operatore nella sua abituale residenza e consistente nell'offerta al turista dell'alloggio e della prima colazione.</p> <p>I titolari dell'attività di bed & breakfast devono esporre obbligatoriamente all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività il simbolo identificativo di bed & breakfast adottato dalla Giunta regionale.</p> <p>L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per il</p>	<p>L'attività di bed & breakfast può essere svolta in non più di tre camere e sei posti letto oppure quattro camere e otto posti letto (per i comuni con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti) per ogni abitazione, ognuna fornita di specifico servizio igienico.</p> <p>Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici. I locali dell'unità abitativa destinati all'attività turistico-ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene, e devono essere dotati di</p>	<p>L'attività di B&B deve garantire i seguenti servizi minimi: pulizia quotidiana dei locali; fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite; fornitura ed energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento; somministrazione della prima colazione.</p>

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
	<p>possessore dell'abitazione residenza nell'immobile</p>	<p>impiantistica a norma di legge.</p>	
Campeggi	<p>Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta, in apposite piazzole, di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.</p>	<p>I campeggi devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene, e devono essere dotati di impiantistica a norma di legge.</p>	<p>I campeggi devono garantire i seguenti requisiti e servizi:</p> <p>a) devono essere completamente e adeguatamente recintati e sorvegliati da idoneo personale addetto all'uopo;</p> <p>b) devono essere articolati in piazzole, libere od allestite, ed in altre aree destinate ai servizi;</p> <p>c) possono essere dotati di ristorante, bar, market, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti. La licenza di esercizio comprenderà l'autorizzazione specifica all'esercizio delle suddette attività;</p> <p>d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti-auto almeno pari al numero delle piazzole, fatte salve le specifiche norme comunali</p> <p>È obbligatorio riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici e centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito con il proprio mezzo di pernottamento autonomo.</p>
Villaggi Turistici	<p>Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, mobili, semi- fisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.</p>	<p>I villaggi turistici devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico sanitarie previste dai regolamenti comunali.</p> <p>Inoltre devono essere realizzati nelle aree a tal fine individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>L'allestimento dei complessi ricettivi è subordinato al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri d'urbanizzazione e dei costi di costruzione</p>	<p>I villaggi turistici devono garantire i seguenti servizi:</p> <p>a) devono essere completamente e adeguatamente recintati e sorvegliati da idoneo personale addetto all'uopo;</p> <p>c) possono essere dotati di ristorante, bar, market, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti. La licenza di esercizio comprenderà l'autorizzazione specifica all'esercizio delle suddette attività. Inoltre, devono essere dotati di parcheggi.</p>

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
Ostello per la gioventù e casa per ferie	Gli ostelli della gioventù sono delle strutture ricettive in cui gli spazi (comuni e non) vengono condivisi con gli altri ospiti.	Ostello per la gioventù e casa per ferie devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico sanitarie previste dai regolamenti comunali.	<p>Gli ostelli per la gioventù' possono essere dotati di uno o più' locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti.</p> <p>Inoltre devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio: a) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24; b) servizio di pulizia della camera una volta al giorno; c) cambio della biancheria da camera almeno 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente; d) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.</p>
Rifugio alpino	Un rifugio di montagna è un edificio collocato in zone montane, di solito lontano dai centri abitati, destinato a ospitare gli escursionisti che frequentano la montagna	I rifugi di montagna devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento.	<p>I rifugi di montagna devono disporre dei seguenti servizi minimi: 1) locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode; 2) cucina con idonea attrezzatura</p> <p>per la preparazione dei pasti, utilizzabile esclusivamente dal gestore; 3) spazi attrezzati utilizzabili per il consumo di alimenti e bevande; 4) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello"; 5) servizi igienico- sanitari indispensabili e proporzionati alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili,</p> <p>per quanto tecnicamente realizzabile; 6) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue 7) adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e periodicamente</p>

			<p>controllati, convenientemente distribuiti nei vari locali; 8) una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba, nel periodo di apertura; 9) una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata; pale e sonde per la neve; 10) adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino etc.</p>
--	--	--	---

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
Turismo rurale	Attività di ospitalità e di ristorazione esercitata negli ambiti territoriali, svolta in edifici già esistenti, con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, ed ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali.	L'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni e tipologie: a) offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri, con un minimo di tre e non oltre venticinque camere fino ad un massimo di cinquanta posti letto per ogni singola unità immobiliare di ospitalità. Può essere aggiunto, temporaneamente e per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a 12 anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Tali letti aggiunti non sono considerati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati.	Nelle strutture ricettive di turismo rurale l'offerta di ristorazione deve essere basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in forte prevalenza, da aziende agricole regionali e svincolata dal numero di utenti dimoranti all'interno delle unità immobiliari di ospitalità. L'offerta di ristorazione, fino ad un massimo di 250 coperti in atto di somministrazione, deve essere rispettosa delle normative vigenti in materia di sicurezza, compatibile con la superficie dei locali ed essere basata su un'offerta gastronomica tipica, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti da produttori locali e aziende agricole regionali nella percentuale di almeno il 50 per cento. L'attività di ristorazione dovrà essere svolta in strutture già esistenti e non amovibili. Dovrà essere garantita la tracciabilità dei prodotti come da Reg. (CE) n.178/2002. Inoltre, possono essere erogati servizi di organizzazione e di supporto finalizzati alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, all'esercizio di pratiche sportive e del tempo libero individuali e collettive non rumorose nonché di attività distensive all'aria aperta.
Agriturismo	Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali.	La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche è consentita fino ad un limite massimo di 12 camere e 24 posti letti. Il limite può essere aumentato a 60 posti letto, indipendentemente dalle camere, utilizzando anche unità abitative indipendenti e in più aziende se l'attività viene svolta in forma associata. L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di estensione non inferiore a tre ettari di superficie per un massimo di 30 persone. Se l'imprenditore agriturismo si	I servizi offerti sono i seguenti: l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente dai prodotti della azienda e/o biologici e/o tipici molisani e tradizionali, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico, anche ricavate attraverso lavorazioni esterne da materie prime ricavate in azienda; la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane,

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali	Servizi Minimi
		avvale dei due sistemi di ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di ricettività sono ridotti di 1/3. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.	prodotto in azienda; l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative, naturalistico-ambientali, sportive e culturali; l'organizzare strutture ed attività per il turismo equestre.

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali e servizi minimi Servizi Minimi
Marina Resort	Il Marina Resort, aè una struttura organizzata per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno delle proprie unità di diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica, che la normativa nazionale equipara alle strutture ricettive all'aria aperta.	I requisiti minimi sono2: Posti barca: Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette. Impianti: Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza; Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate; Impianto di illuminazione; Impianto idrico; Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata; Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente. Servizi, attrezzature e impianti complementari: Vigilanza; Servizio assistenza all'ormeggio; Ascolto radio VHF; Recupero oli esausti e batterie; Pulizia ordinaria delle aree comuni; Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti; Installazioni igienico- sanitarie di uso comune; Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa; Erogazione acqua potabile; Dotazione di un punto reception. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo: Aspiratore acque nere di bordo; Individuazione numerica dei posti barca; Pulizia giornaliera specchio acqueo.
Garden Sharing	L'attività di Garden Sharing consiste nel mettere a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi propri, spazi all'aperto o aree verdi ed eventuali allestimenti mobili da parte di soggetti privati. 2.L'attività è consentita in aree private, con destinazione d'uso residenziale, dove sia presente almeno un'unità abitativa privata autonoma, non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con area verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti itineranti. 3.Può essere data ospitalità fino	L'attività di garden sharing consiste nel mettere a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi propri, spazi all'aperto o aree verdi ed eventuali allestimenti mobili da parte di soggetti privati. L'attività è consentita in aree private, con destinazione d'uso residenziale, dove sia presente almeno un'unità abitativa privata autonoma, non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con area verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti itineranti. Può essere data ospitalità fino a un massimo di due equipaggi per non più di sette notti consecutive. L'equipaggio è composto da non più di cinque persone. L'attività è svolta in forma non imprenditoriale avvalendosi della normale organizzazione familiare ed è soggetta a una comunicazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente.

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Categoria	Definizione	Caratteristiche strutturali e servizi minimi Servizi Minimi
	a un massimo di due equipaggi, per un numero totale di dieci persone, per non più di sette notti consecutive.	